



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA  
NORMATIVA TECNICA

**Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il riconoscimento dei contributi ai programmi di cui all'articolo 5 del D.M. 6 agosto 2015. Modifica D. D. 24 febbraio 2016.**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'articolo 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

**VISTO**, altresì, l'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

**VISTO** l'articolo 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo", nonché il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.233, e successive modificazioni, che ha trasferito al Ministero dello sviluppo economico le competenze già attribuite al "Ministero delle attività produttive".

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

**CONSIDERATO** che nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito il capitolo n. 1650, denominato "*Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori*";

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2015, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2015, con cui, espletata la procedura di richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, sono state individuate le iniziative di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'importo complessivo di € 25.000.000,00;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 6 agosto 2015 è stata destinata alle regioni la somma complessiva di € 10.000.000,00, ripartita secondo la tabella riportata all'allegato B allo stesso decreto, per la realizzazione di iniziative mirate all'assistenza, all'informazione e all'educazione a favore dei consumatori ed utenti, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali e europee;

**VISTO** il Decreto Direttoriale 7 dicembre 2015 (registrato in data 28/12/2015 presso l'Ufficio Centrale di Bilancio) con cui si è provveduto ad assumere a favore di ciascuna regione gli impegni di spesa, secondo la predetta tabella B allegata al D.M. 6 agosto 2015, per l'ammontare



complessivo di € 10.000.000,00;

**CONSIDERATO** che all'art. 5, commi 2 e 3, del D.M. 6 agosto 2015, si dispone che, con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, sono individuate le modalità di effettuazione delle iniziative secondo le direttive ivi disposte, nonché disciplinate le modalità di presentazione dei programmi generali di intervento, le modalità di rendicontazione delle spese, comprese quelle relative allo svolgimento delle attività di monitoraggio e di controllo, le modalità di liquidazione delle risorse;

**VISTO** il decreto direttoriale 24 febbraio 2016 (annotato all'Ufficio Centrale di Bilancio in data 2 marzo 2016, con visto n. 144) con cui il Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2015, determina le modalità, i termini e i criteri per il riconoscimento dei contributi ai programmi generali d'intervento delle regioni;

**VISTO** in particolare l'art. 8, comma 1 del predetto Decreto Direttoriale 24 febbraio 2016 che fissa il termine finale di presentazione dei programmi al 1° settembre 2016;

**CONSIDERATO** che tale scadenza di presentazione si colloca a ridosso della pausa estiva e che alla data odierna circa un terzo delle regioni ancora non ha presentato il proprio Programma;

**CONSIDERATO** l'interesse pubblico alla realizzazione dei predetti programmi, quali strumenti attraverso i quali si persegue il miglioramento della tutela dei consumatori e degli utenti a livello regionale e tenuto conto che un limitato differimento del termine finale di presentazione dei programmi non presenta controindicazioni, non essendo peraltro i programmi delle diverse regioni in concorrenza fra di loro;

**RITENUTO** opportuno, al fine di consentire la presentazione dei predetti programmi, modificare l'articolo 8, comma 1, del predetto decreto 24 febbraio 2016 per assegnare un ulteriore termine congruo;

**Decreta:**

Art. 1

**Modifica**

1. Nel Decreto Direttoriale 24 agosto 2016 di cui in premessa, al comma 1 dell'articolo 8, le parole “entro e non oltre il 1° settembre 2016”, sono sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre il **30 settembre 2016**”. Dell'avvenuta modifica è data comunicazione a tutte le Regioni interessate.

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

Roma, 30 agosto 2016

IL DIRETTORE GENERALE

*Gianfrancesco Vecchio*